

STORIA
e
TERRITORIO

Revisione Generale del Demanio Comunale di Fondi fra il 1914 e il 1918

*Stato Generale degli Occupatori compilato
dall'agente demaniale Raffaele D'Ambrosio*

il Valico Edizioni

1ª edizione Giugno 2006

ISBN-10: 88-902300-0-2

ISBN-13: 978-88-902300-0-4

Riproduzione in *facsimile*

© 2006 il Valico Edizioni

Via Carnesecchi, 13 - 50131 Firenze

Redazione della Valle d'Aosta:

Loc. Derby, 249 - 11015 La Salle AO

Tel. 0165806404 - Fax 0165806921

Sito internet: www.valico.com

Proprietà letteraria riservata

A Paolo Notarianni

Lenola (Latina)

4.12.1900 - 15.6.1988

REGIONE LAZIO
*XVI Comunità Montana
“Gronde dei Monti Ausoni”
Gestione Commissariale*




PREMESSA

Avviandosi a compimento l'incarico di Commissario straordinario della XVI Comunità Montana “Gronde dei Monti Ausoni” (costituita dalla Regione Lazio con L.R. n. 16/1973 sullo “Sviluppo dell'economia montana” in attuazione della Legge n. 1102/1971), conferitomi con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 317 del 5.8.2003, **ho voluto patrocinare la pubblicazione del presente volume** che riproduce il registro sulla *Revisione Generale del Demanio Comunale di Fondi* redatto dall'agente demaniale ing. Raffaele D'Ambrosio fra il 1914 e il 1918.

La Comunità Montana, sia per disposizione della legge istitutiva che per disposizione del proprio Statuto, dovrebbe promuovere la gestione organica e comprensoriale dei Demani Comunali, e quindi conoscerne la consistenza e la storia. Quest'iniziativa vuole essere di stimolo alle nuove Comunità Montane (la XVI con sede a Pico, la XXI con sede in Villa Santo Stefano e la XXII con sede a Lenola) affinché operino con efficacia in questo settore di antiche origini, ma attualissimo.

Raniero De Filippis

*(Commissario straordinario liquidatore della XVI
Comunità Montana “Gronde dei Monti Ausoni”).*



INTRODUZIONE

Il presente volume, che riproduce in *copia anastatica* il registro relativo alla *Revisione generale del Demanio Comunale di Fondi fra il 1914 e il 1918* compilato dall'agente demaniale ing. Raffaele D'Ambrosio, **esce a duecento anni esatti** dal famoso decreto sull'Abolizione della Feudalità firmato da Giuseppe Bonaparte il **2 agosto 1806**, all'epoca del cosiddetto decennio francese nel Regno di Napoli.

Quella legge, promulgata due secoli fa, ha rappresentato il primo fondamentale passo verso tutta una serie di provvedimenti legislativi che hanno avuto come oggetto la sistemazione demaniale nel Mezzogiorno d'Italia, ma che in realtà hanno costituito anche l'impianto storico-giuridico su cui si fonda l'attuale legge nazionale fondamentale sugli usi civici e i demani collettivi che risale al 16 giugno 1927.

Le azioni di conquista che si sono succedute e sovrapposte sul territorio italiano non hanno mai potuto cancellare la **libertà originaria** degli abitanti di **utilizzare** in armonia fra loro, nel reciproco rispetto, nei diversi modi possibili e attraverso il lavoro, **le risorse** naturali della terra. Infatti ogni conquistatore, nell'esercizio della sua sovranità, riconosciuta dalla popolazione, ha dovuto rispettare e tutelare in vario modo atavici *diritti collettivi* d'uso del territorio quale fonte di beni indispensabili per la vita e per lo sviluppo delle comunità governate e amministrare. Perfino su quelle terre concesse dai sovrani in potere ai feudatari venivano esercitati diritti d'uso essenzialmente agro-silvo-pastorali da parte degli abitanti del feudo. Perciò i feudi, la cui introduzione in Italia risale, secondo alcuni autori, alla dominazione dei Longobardi (durata dal VI all'VIII sec. d.C.), erano costituiti da terre che da un lato venivano amministrare dal feudatario insignito dal sovrano, ma che dall'altro lato restavano **assoggettate agli usi civici** lì dove esistevano occupazioni finalizzate all'uso di quel territorio da parte della popolazione. "La terra che queste persone abitavano e coltivavano era soggetta a un teorico dominio diretto dei Longobardi, ma, in pratica, era goduta e sfruttata dagli *homines* della *universitas*, promiscuamente o direttamente" (M. Zaccagnini e A. Palatiello, 1984).

I Normanni, che instaurarono il loro sistema feudale nell'Italia meridionale dal 1030 al 1189, furono i primi a riconoscere giuridicamente gli usi civici come *imprescrittibili*, vale a dire come diritti naturali collettivi incancellabili. "I Normanni e gli Svevi - come scrive Romualdo Trifone (1963) - si guardarono bene dal privare le popolazioni degli usi di cui godevano *ab antiquo* e cercarono piuttosto, per ragioni contingenti, di venire incontro ad esse", riconoscendo, come scrive Fabrizio Marinelli (2003): "all'interno della loro feudalità, dei diritti di utilizzo delle terre per i cittadini e i naturali di alcuni territori." C'era da una parte il **Demanio universale**, formato da quelle terre collettive che appartenevano alla comunità, occupate cioè di fatto dalle popolazioni che vi esercitavano il pieno dominio a titolo originario, in quanto appunto godevano da tempo immemorabile, singolarmente o in forma associata, dei frutti offerti da quei liberi spazi utilizzati attraverso la coltivazione, la raccolta, l'allevamento, l'estrazione di materiale utile; dall'altra parte c'era invece il **Demanio feudale** che era inalienabile al pari del demanio universale, ma era gravato da una particolare forma di *communione dominicale* tra il feudatario e la collettività. C'era infine una terza specie di governo del territorio costituita dal cosiddetto **Demanio regio**, formato questa volta da vere e proprie *riserve del sovrano*. Al loro interno venivano ugualmente esercitati gli usi civici, ma il sovrano aveva il potere di *chiuderle* all'uso e di darle in concessione dietro pagamento di una tassa che andava appunto al fisco. In epoche più recenti, all'indomani delle lotte d'indipendenza degli Stati Uniti d'America e dopo la Rivoluzione Francese, con l'affermarsi del principio della **libera iniziativa individuale**, nell'Italia preunitaria avvenne un fatto di portata storica che va sotto il nome di **Abolizione della Feudalità**. Ci si volle incamminare, allora, verso la **graduale trasformazione dei beni demaniali in beni patrimoniali**, con la formazione di *Proprietà private* sia a vantaggio degli *aventi causa* dagli ex feudatari, sia a favore di tanti contadini che per anni avevano lavorato e migliorato le terre sulle quali potevano finalmente affermare un diritto individuale di pieno possesso. Questa strada appariva particolarmente indovinata in un periodo in cui si riteneva che **l'agricoltura fosse per un paese la fonte principale della ricchezza**. Un concetto quest'ultimo che assume un valore particolare se riferito a una città del Lazio meridionale come quella di Fondi che custodisce, fra il Preappennino laziale e il mar Tirreno, un'estesa e fertile pianura ricca d'acqua sorgiva. Una terra che gli abitanti di Fondi hanno saputo in

ogni epoca valorizzare proprio dal punto di vista agricolo, anche grazie a importanti opere di bonifica. Ancora oggi Fondi, che conta 33 mila abitanti, sebbene chiamata a occuparsi del naturale sviluppo turistico con i suoi tre laghi, il principale dei quali supera i 4 chilometri quadrati, e con i suoi 13 chilometri di costa compresi fra le due note località di Sperlonga e Terracina, non ha affatto dimenticato la sua straordinaria vocazione agricola. Una tradizione agricola che viene coronata sia da una ricca produzione diretta di agrumeti e ancor più di coltivazioni in serra, sia dall'organizzazione di un megacentro specializzato appunto nella distribuzione di prodotti agricoli: si tratta del moderno *Mercato Ortofrutticolo di Fondi* (MOF), in cui ogni anno transitano oltre 11 milioni di quintali di prodotti agroalimentari.

La città di Fondi, che dei 378 Comuni laziali è uno degli 80 che facevano parte del Regno di Napoli, vide i primi effettivi passi verso l'*everzione della feudalità* esattamente duecento anni fa quando l'allora re di Napoli Giuseppe Bonaparte aprì il famoso decennio di dominazione francese (durante il quale Ferdinando IV riparò in Sicilia) con il famoso decreto n. 130 sull'*Everzione della Feudalità nelle provincie napoletane* firmato il giorno 2 agosto 1806. In quel tempo, Giuseppe Bonaparte affermava: "Il sistema feudale che ha avuto il suo nascimento nell'epoca della maggiore barbarie e che secondo il sistema politico di quei tempi costituiva la forza dei governi monarchici, viene oggi considerato con ragione come uno degli ostacoli più potenti alla rigenerazione di uno Stato." Perciò l'articolo n. 1 di quel decreto iniziava affermando: "La Feudalità, con tutte le sue attribuzioni, resta abolita." Con questa breve frase, che era già stata proclamata in Francia diciassette anni prima, iniziava una nuova epoca, mentre tramontava per sempre un sistema, quello feudale, durato sul territorio italiano ben 13 secoli. All'art. 15 veniva ancora stabilito che "i demani che appartenevano agli aboliti feudi restano agli attuali possessori. Le popolazioni egualmente conserveranno gli usi civici e tutti i diritti che attualmente posseggono su dei medesimi, fino a quando di detti demani non ne sarà con altra nostra legge determinata e regolata la divisione, proporzionata al dominio e diritti rispettivi." Il 1° settembre 1806 venne emanata la legge sulla ripartizione dei demani che all'art. 1 recitava: "I demani di qualsivoglia natura, feudali o di Chiesa, comunali o promiscui, saranno ripartiti ad oggetto di essere posseduti come proprietà di coloro ai quali toccheranno." L'obbiettivo era insomma quello di procedere in sostanza, secondo determinate regole, alla *privatizzazione*

delle terre demaniali distribuendole a tutti quei cittadini che ne potevano a ragione beneficiare in quanto titolari di un originario diritto collettivo sul demanio universale e di un diritto di uso civico sul demanio feudale. Da quel 2 agosto 1806 si susseguirono nel giro di pochi anni vari provvedimenti legislativi volti a mettere a punto tutte le misure per garantire l'effettiva ripartizione dei demani. L'opera iniziata da Giuseppe Bonaparte venne proseguita da Gioacchino Murat, cognato di Napoleone Bonaparte, quando prese le redini del regno di Napoli lasciategli da Giuseppe Bonaparte che dovette a sua volta spostarsi verso il regno di Spagna. Perfino quando ritornò sul trono il re Ferdinando, nel 1815, tutto il sistema normativo sull'abolizione della feudalità e sulla ripartizione dei demani restò sostanzialmente attivo. Del resto lo stesso Ferdinando IV già nel 1792 aveva preannunciato grandi cambiamenti, promuovendo una diversa sistemazione dei demani con un'apposita *Prammatica* del 23 febbraio di quell'anno, con la quale aveva stabilito che fossero censiti "i terreni demaniali di qualunque specie" in modo da cederli ai contadini in *enfiteusi* per "fare ovunque fiorire la meglio intesa agricoltura, sorgente primordiale delle ricchezze". Per esempio nel 1804, due anni prima del decreto sull'eversione della Feudalità del Bonaparte, il tecnico Domenico Martucci venne incaricato di occuparsi della sistemazione delle terre demaniali in Terra di Lavoro e precisamente a Vico di Pantano, la località, a 33 chilometri a nord-ovest di Napoli, che dal 1927 ha preso il nome di Villa Literno. Il Martucci trasmise al re una nota dal cui testo si evince quali fossero e quali sarebbero state anche in futuro le difficoltà dei tecnici nel loro delicato lavoro di verifica sullo stato delle occupazione delle terre demaniali, con particolare riferimento a quelle degli antichi feudi. Scrive il Martucci: "[...] non potendosi infatti mettere in dubbio il pieno dominio dei Baroni sembrerebbe ingiusto di privarli di quella rendita, che loro legittimamente appartiene: egualmente più ingiusto sarebbe di togliere alle Università ed ai cittadini i diritti ad essi pervenuti dalla prima origine dei feudi [...]".

Sta di fatto che il delicato lavoro verso una più moderna sistemazione dei demani continuò ad andare avanti nel tempo e il poderoso registro sulla *Revisione generale del Demanio Comunale di Fondi* compilato dall'ing. Raffaele D'Ambrosio, oggi proposto nella presente pubblicazione in facsimile, ne è un **concreto esempio**. (Le dimensioni originali del registro corrispondono a un formato di cm 25,0 x 35,7 ed esso è perfettamente conservato

nell'archivio privato della famiglia Notarianni di Lenola). Si tratta di un documento che sta anche a dimostrare quanto risponda al vero la tesi, sostenuta da molti autori, secondo cui l'impianto giurico adottato nell'Italia Meridionale preunitaria sulla revisione dei demani è stato lo stesso che ha ispirato e guidato il Parlamento dell'Italia Unita nell'emanare una serie di provvedimenti legislativi sia nazionali, sia rivolti ad aree geografiche definite, culminati nell'attuale **legge fondamentale** sull'"Accertamento, la valutazione e l'affrancazione degli usi civici", tenendo presente che il concetto di *demanialità* della legislazione napoletana e quello di *usi civici* della legge del 16 giugno 1927 sono praticamente equivalenti (Cass. 22.4.1931).

La pubblicazione, in copia anastatica, del volume di oltre 750 pagine compilate a mano da Raffaele D'Ambrosio quando questi, fra il 1914 e il 1918, si occupò della Revisione generale del Demanio Comunale di Fondi, ha lo scopo particolare di mettere a disposizione un documento importante che si riferisce a una delle tappe fondamentali del cammino gestionale del territorio fondano, ma ha anche lo scopo generale di sottolineare che **qualunque operazione benintenzionata volta a migliorare il governo del territorio, tutelando i diritti dei suoi abitanti, sarà tanto più efficace quanto più i tecnici preposti saranno ben preparati, appassionati e perciò fortemente motivati.**

L'ingegner D'Ambrosio aveva certamente queste qualità e lo sanno bene i suoi tanti colleghi che in epoche successive hanno fatto spesso riferimento a quel lavoro monumentale per giungere all'esatta definizione di vari problemi legati alla qualità, alla destinazione e ai legittimi possessori di determinate aree. D'Ambrosio ha dimostrato di essersi saputo muovere non solo sul terreno, con le necessarie stime e ricostruzioni topografiche, ma anche negli archivi storici e fra i documenti dei vecchi catasti per verificare e completare con date precise e documenti certi le informazioni e le testimonianze, quanto mai preziose, raccolte direttamente fra quella stessa gente che lui amava servire secondo principi di equità e di giustizia. Al termine del suo lavoro, ultimato esattamente il 19 febbraio 1918, egli indicò all'Autorità Municipale l'estensione e l'ubicazione delle terre che rientravano nel Demanio Comunale, comprese quelle che provenivano dalla divisione dei Demani feudali in seguito appunto all'abolizione della Feudalità. Quando i Feudi venivano divisi, infatti, una quota di essi, variabile da un quarto a tre quarti a seconda dei diritti che la popolazione vi aveva esercitato, confluiva appunto nel Demanio Comunale, costituito quindi da beni appartenenti alla collettività

e catastalmente imputati al Comune quale *ente esponenziale* della collettività stessa. D'Ambrosio, inoltre, dopo le opportune verifiche, individuò, affinché la competente autorità potesse decidere circa la loro legittimazione, le occupazioni di tutte quelle terre che erano state utilizzate e migliorate mediante il lavoro di tanti anni, fissando a carico dei legittimarii il prescritto **canone annuo** a favore della collettività. Moltissime *particelle* del registro si riferiscono, per esempio, al Demanio relativo alle località *La Piana* e *Le Goffe* che, come scrive D'Ambrosio, fu donato nel 1639 "dall'Università al feudatario del tempo, ma che ritornò al Comune con la sentenza della Commissione Feudale del 20 Novembre 1809. La restituzione di tutto questo demanio, di moggia 5.253 la parte specificatamente denominata *La Piana* e di moggia 1.184 *Le Goffe*, fu eseguita con l'ordinanza e processo verbale del Commissario Ripartitore Martucci del 13 Maggio 1811. Tutto intero questo Demanio, fin dal 1639, fu occupato dai cittadini e coltivato **con la corrisposta del quarto a favore del feudatario**. Così lo si trova descritto nell'Apprezzo del Feudo del 1690, così anche si trovano *allibrati* tutti i fondi nell'*Onciario* del 1753; e, conseguentemente, nel Catasto del 1809 furono tutti segnati in testa ai detentori dell'epoca. Poiché la tenuta fu restituita demaniale all'Università, tutti gli Occupatori debbono ritenersi illegittimi possessori di demanio comunale e corrispondere al Comune un annuo canone in luogo del quarto dei prodotti che fino ai primi anni del secolo scorso avevano dato al feudatario." L'Apprezzo del 1690 a cui fa riferimento l'ing. D'Ambrosio è quello eseguito dai *regi tavolarii* Antonio Galluccio e Lorenzo Roggiano sull'intero feudo di Fondi, dietro incarico conferito loro il 21 aprile 1690 dalla regia *Camera della Sommaria*. L'opera dei Tavolarii era finalizzata alla *devoluzione* di quel feudo a favore del Regio Fisco dopo la morte del principe di Fondi Nicola Carafa, rimasto senza eredi. Il re di Napoli donò, in seguito, il feudo di Fondi alla famiglia austriaca dei Mansfeld, che nella prima metà del XVIII secolo lo cedette ai De Sangro, ultimi feudatari di Fondi. L'Apprezzo del 1690 ebbe naturalmente valore probatorio per la costituzione del Catasto Onciario voluta dal re di Napoli Carlo di Borbone, il quale si pronunciò su questo specifico argomento il 4 ottobre 1740 con un suo *dispaccio*, a cui fecero seguito nel corso degli anni, fino al 1788, ben 12 Prammatiche riunite tutte sotto lo stesso titolo "*Forma censualis, et capitacionis, sive de catastis*", la prima delle quali è del 17 marzo 1741. Accanto alle precise istruzioni relative alla formazione degli Onciarii venne disposto, fra l'altro, che anche i

feudatari dovevano esibire le *rivele* di tutti i loro beni, affinché questi potessero essere accatastati rispettando tutte le formalità stabilite dalle Prammatiche stesse. Il catasto Onciario, così chiamato per il fatto che le stime dei valori relativi alla ripartizione delle imposte venivano espresse in *once*, descrive attraverso i toponimi e con una certa precisione i confini dei vari demani. Nelle varie regioni dell'Italia preunitaria di catasti ce n'erano diversi, sia geometrici che descrittivi, il più antico dei quali era quello della Garfagnana risalente al 1593. Il primo catasto italiano venne istituito con legge n. 3682 del 1° marzo 1886 e la sua natura è rimasta sostanzialmente immutata andando ad assumere una sempre più marcata funzione fiscale.

A questo genere di documenti lo stesso ing. D'Ambrosio ha dovuto fare continuo ricorso durante la *campagna demaniale* di Fondi da lui condotta fra il 1914 e il 1918. Molto spesso, infatti, D'Ambrosio ha dovuto tutelare di fronte al regio Commissario Ripartitore dei Demani Comunali quei particolari beni da sempre utilizzati dalla collettività secondo antiche consuetudini fondate sul rispetto reciproco e sulla salvaguardia delle risorse ambientali, allorquando privati cittadini pretendevano di accampare su quelle ricchezze comuni dei diritti infondati di proprietà privata. Per esempio, il D'Ambrosio rivendicò a favore dei cittadini di Fondi il suggestivo laghetto *Genuardo* e l'attigua sorgente *Sette Cannelle* dove i fondani da sempre conducevano ad abbeverare gli animali portati al libero pascolo sulle montagne feudali e demaniali circostanti. "Né il lago, né tanto meno la distante sorgente - spiega D'Ambrosio in una nota inviata al Prefetto e al Commissario Ripartitore - si appartenevano al feudatario. Egli aveva semplicemente uno dei tanti diritti degli antichi baroni, di derivare cioè una parte di acque pubbliche per animare i loro molini o le loro macchine, con speciali manufatti. Certamente va rilevato - continua D'Ambrosio - che sia nel 1690, sia nel 1753, il Regio Fisco e il Barone erano potentissimi, e non avrebbero trovato ombra di opposizione se avessero pensato di appropriarsi di una cosa pubblica, sia pure un lago da pesca e una sorgente! [...] Ma i principi e i baroni di Fondi di quell'epoca - conclude D'Ambrosio - nonostante l'enorme potenza che i tempi davano loro, **non pensarono affatto ad intaccare i sacrosanti diritti delle popolazioni** [molti dei quali si evincono addirittura dagli Statuti della città di Fondi del 1474. - *N.d.R.*]." Questo stesso concetto, appassionatamente espresso da Raffaele D'Ambrosio, lo si ritrova ribadito nella sentenza n. 1592 del 21 giugno 1996 nella quale la Suprema Corte di

Cassazione spiega che gli usi civici “hanno il loro fondamento nel diritto di vita delle popolazioni che li esercitano e, quindi, nell’antico dominio che le popolazioni stesse, riguardate nella loro collettività, avevano acquistato sul loro territorio, mercé occupazione e lavori eseguiti per far fruttificare le terre, e pertanto, quando quelle terre venivano infeudate, **quei diritti, a favore della popolazione preesistente, dovevano venire rispettati e nemmeno il sovrano poteva disconoscerli, o sopprimerli.**” In cosa consistevano gli usi civici lo spiega lo stesso D’Ambrosio parlando di quelle terre che appartenevano all’ex Barone, principe di Fondi: “su delle quali il comunista vi ha il pieno uso civico di pascere, acquare, pernottare, coltivare, con la prestazione del quarto, legnare per uso del fuoco, istrumenti rurali, edificio e commercio, cavar pietre per edificare e per calcare, raccogliere ghiande, cuocer calce per mercimonio, immettervi animali da soccida, far piante ortolizie senza prestazione, e fare tutto ciò che al pieno dominicale ed uso civico possa appartenere.”

Così come D’Ambrosio si batteva decisamente contro quelli che definiva “tentativi di usurpazioni a danno dei cittadini di Fondi”, riuscendo a dimostrare alle autorità superiori l’opportunità di reintegrare a favore del Demanio Comunale quelle terre abusivamente occupate, allo stesso modo egli proponeva tutte quelle legittimazioni che, in base alle verifiche da lui compiute, riteneva ispirate come scrive lui stesso: “a criteri umani di giustizia e di equità.” “Per questo - scrive D’Ambrosio - la parte occupata dai coloni perpetui o decennali sarà conservata ad essi colla prestazione del decimo o del canone pattuito a favore del Comune redimibili ai termini della legge.” E’ il caso, tanto per fare un esempio, delle legittimazioni proposte per liquidare gli usi civici nel feudo *Selva Vetere*. Anche questo feudo era stato diviso e sulla quota spettata al Comune D’Ambrosio fa osservare che “tutte le occupazioni che vi si riscontrano rappresentano vecchie colonie” e precisa che esse “debbono corrispondere al Comune e non al feudatario”.

La questione demaniale italiana relativa agli usi civici e ai diritti collettivi è stata affrontata per due secoli da legislatori, giudici, amministratori e tecnici; tutti seriamente impegnati nel complesso lavoro di verifica, di ripartizione e di gestione delle terre. Il lavoro ha conosciuto periodi di accelerazione, momenti di stasi e forti rallentamenti. Rispetto al passato oggi si possono mettere in evidenza tre importanti novità:

1) **L’attività amministrativa in materia è stata trasferita, ai sensi del D.P.R. 616/1977, alle singole Regioni italiane, molte delle quali hanno pro-**

dotto importanti misure legislative (la Regione Lazio è intervenuta in materia con la L.R. n.1 del 3 gennaio 1986 intitolata “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie”, con la L.R. n.8 dell’8 gennaio 1986 relativa all’“Istituzione dell’Albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici” e infine con la L.R. n.6 del 27 gennaio 2005 recante “Modifiche alla L.R. 3.1.1986 n.1”);

2) il legislatore nazionale è più volte intervenuto anche dopo la legge del 1927 per riconoscere, tutelare e **rilanciare le proprietà collettive** costituite da tutte quelle diverse forme organizzate, spesso antichissime, mediante le quali i cittadini hanno inteso gestire e conservare le terre civiche;

3) si è andata sempre più affermando la volontà di cercare **forme ecologiche di gestione** e di sviluppo delle terre civiche (Legge Galasso n.431/1985), giacché è proprio l’*uso ecologico* del territorio che è forse in grado di trasformare l’ancora immenso patrimonio del demanio civico italiano in una *risorsa vitale*, sia per chi la gestisce, sia per chi ne fruisce.

Il presente lavoro editoriale è stato dedicato alla memoria di **Paolo Notarianni**, dottore in Farmacia e sindaco del piccolo Comune montano di Lenola (confinante con la città di Fondi), il quale si sentì chiamato a mettere a disposizione i suoi studi di geometra operando instancabilmente nell’affascinante e complicato lavoro del tecnico demaniale. Un lavoro fatto di preparazione, di coraggio e di energia che ha come fine quello d’individuare in un determinato territorio, attraverso una serie di operazioni, l’estensione certa del demanio collettivo, assegnandolo alla relativa *categoria* e consentendo alle autorità competenti di conoscere e di stabilire, al di là di ogni possibile conflitto, l’entità di un patrimonio che anche grazie all’opera umile e generosa del tecnico demaniale può essere sottratto al deprecabile abbandono e messo di nuovo a servizio della comunità com’era in origine. Tecnici come Paolo Notarianni e Raffaele D’Ambrosio, noti per la loro competenza e per le loro scrupolose ricognizioni demaniali, vanno ringraziati a nome di tutti per il lavoro prezioso svolto nel passato. In futuro, per il bene di tutti, occorre incoraggiare la formazione di queste figure professionali, perché anche dalla loro preparazione dipende **il successo di una moderna politica di sviluppo del patrimonio civico.**

Raniero De Filippis

